



La concessione del mutuo a carico del mutuatario.

3°) - di procedere, in conseguenza della concessione del mutuo "suppletivo" di cui al punto 1°, all'applicazione delle condizioni anche ai residui debiti dei due precedenti mutui concessi alla Vice Provincia Italiana della Società di Maria (Padri Maristi) con i contratti in data 7 giugno 1950 e 29 settembre 1950, entrambi a rogito Notaio Albertazzi, facendo corrispondere all'avviodetto Ente un diritto compensativo "ma tantum" corrispondente:

- a) - all'1,75% sui residui capitali dei due mutui suddetti;
- b) - al valore attuale della differenza tra lo ammontare della rata di ammortamento dei mutui da calcolarsi all'8,25% e quella calcolata all'8%, limitatamente alle rate rimaste a scadere;

L'ammontare di quanto sopra potrebbe anche essere portato in aumento dei due mutui, a ciascuno per la sua quota, con conseguente variazione delle rispettive rate di ammortamento.